



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L.R. 30 maggio 1997, n. 20 (1).

Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 10 giugno 1997, n. 18.

(2) Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 1, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.

Art. 1

Modifiche di carattere generale

1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), n. 4 e n. 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

2. Le espressioni «dipartimento della salute mentale» e «servizio di neuropsichiatria infantile» di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17 comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono intendersi sostituite dalle espressioni «Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici» e «Servizio della tutela materno-infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici».

3. Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL.

Art. 2

... (3).

(3) Sostituisce l'art. 3, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 1992.



1. L'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

1. Gli enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.

4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5.

5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.

6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.» ⁽⁴⁾.

(4) Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi qui previsti è attribuito, ai sensi dell'art. 9, comma 10, L.R. 24 febbraio 2006, n. 1, alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale.

Art. 4

... (5).

(5) Sostituisce l'art. 5, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 5

... (6).



(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 6

... (7).

(7) Sostituisce l'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 7

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 1992.

1. L'art. 9 della legge n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Stato di bisogno economico). - 1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

3. I minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni ⁽⁸⁾.

4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale."

(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

Art. 8

... (9).



(9) Sostituisce l'art. 9, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 9

... (10).

(10) Sostituisce l'art. 12, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 10

... (11).

(11) Sostituisce l'art. 13, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 11

... (12).

(12) Sostituisce l'art. 15, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 12

Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992 - Norma transitoria.

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono.
3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.
4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5.000 per ogni pratica esaminata e definita.

Art. 13

Supporti organizzativi.

1. Alle Commissioni di cui all'articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano assicurano:

- a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;
 - b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;
 - c) l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.
-

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992.

... (13).

(13) Sostituisce l'art. 15, L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Art. 15

Ammontare della retta di ricovero.

1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l'ammontare della retta di ricovero di cui all'articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli anni successivi l'ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ⁽¹⁴⁾.

(14) Con Delib.G.R. 18 maggio 2000, n. 21/11 è stato determinato l'aggiornamento, per l'anno 2000, dell'ammontare della retta di cui al presente articolo. Per l'aggiornamento, per l'anno 2001, vedi la Delib.G.R. 27 febbraio 2001, n. 8/51, per l'anno 2002, la Delib.G.R. 6 marzo 2002, n. 7/33, per l'anno 2003, vedi la Delib.G.R. 25 dicembre 2002, n. 6/37 e per l'anno 2004, vedi la Delib.G.R. 13 febbraio 2004, n. 5/32; per l'anno 2007, vedi, la Det. 1° marzo 2007, n. 1824/41.

Art. 16

Integrazione dell'allegato A della legge regionale n. 15 del 1992.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Nell'allegato A alla legge regionale n. 15 del 1992 è aggiunta alla fine la parola «autismo».

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge valutati, rispettivamente, in lire 2.000.000 annue e in lire 40.000.000 per l'anno 1997, fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 e a quello del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.
